



- Iscrizione Albo delle Cooperative
- Predisposizione dello statuto (modello SRL o SPA) e regolamenti da adottare
- Coordinamento con le norme del D. Lgs. n. 112/2017
- Esempio redazione di uno statuto di cooperative



ALBO NAZIONALE DELLA COOPERATIVE

(RIF. D.M. 23 GIUGNO 2004, PUBBLICATO NELLA G.U. N. N. 162 DEL 13 LUGLIO 2004)

Art. 2511 c.c. (...) le cooperative sono (...) iscritte presso l'albo delle società cooperative (articolo modificato dalla L. 99/2009).

Il provvedimento di istituzione dell'Albo nasce dall'esigenza di creare un registro anagrafico in grado di "censire" tutte le Cooperative ed i Consorzi con sede nel territorio nazionale, siano essi dotati o meno del requisito della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del nuovo Codice Civile.

Con la modifica introdotta dall'art. 10, L.99/2009 all'art. 2511 c.c., l'iscrizione all'Albo assume carattere costitutivo della società cooperativa.

L'Albo è gestito con modalità informatiche, direttamente dagli Uffici del Registro delle imprese, tenuti dalle Camere di Commercio.

LE SEZIONI DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE

L'Albo si compone di due sezioni:

- **cooperative a mutualità prevalente**, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C., beneficiarie dei vantaggi fiscali in quanto svolgono la maggior parte della propria attività in favore dei soci (mutualità oggettiva) ed adottano per statuto le clausole mutualistiche (mutualità soggettiva);
- **cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.**



La presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative.

L'ufficio del registro delle imprese trasmette all'albo delle società cooperative la comunicazione di iscrizione, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo;

Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso cui è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici previsti dalla legge (modello C17 sino ad aprile 2014 - S1, S2, B attualmente).



Le categorie previste dal D.M. 23 giugno 2004 sono le seguenti:

- 1) cooperative di produzione e lavoro;
- 2) cooperative di lavoro agricolo;
- 3) cooperative sociali;
- 4) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- 5) cooperative edilizie di abitazione;
- 6) cooperative della pesca;
- 7) cooperative di consumo;
- 8) cooperative di dettaglianti;
- 9) cooperative di trasporto;
- 10) consorzi cooperativi;
- 11) consorzi agrari;
- 12) banche di credito cooperativo;
- 13) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- 14) altre cooperative.

PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO (MODELLO SRL O SPA) E REGOLAMENTI DA ADOTTARE

Art. 2519 c.c. - Norme applicabili

- Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
- L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative **con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.**
- Con decreto 8 agosto 2024 sono stati incrementati i limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 C.C. del 43,8 per cento. Per l'effetto:
 - a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 1.438.000;
 - b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo comma, del codice civile è elevato ad euro 719;
 - c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 143.800.

LA COOPERATIVA MODELLO SPA

- La compatibilità della disciplina SPA con le norme della società cooperativa si misura in funzione della coerenza con il fine mutualistico della cooperativa.

Nel dettaglio:

- non si applicano le norme in tema di denominazione sociale: la ragione sociale della cooperativa deve contenere la specifica di "società cooperativa" senza riferimenti relativi alla forma spa;
- non si applicano le norme in tema di ammontare minimo del capitale sociale (capitale variabile e principio della porta aperta);
- si applica la disciplina dei conferimenti;
- si applicano le norme sul deposito dell'atto costitutivo e sulla nullità della società;
- sono applicabili le norme in materia di patti parasociali;
- sono applicabili gli istituti delle SPA finalizzati alla capitalizzazione della società (es. patrimoni destinati ad uno specifico affare – rif. art. 2447- bis e seguenti)



- si applica integralmente la disciplina prevista per la società per azioni agli strumenti finanziari con o senza diritto di voto.
- si applica integralmente se non è derogata da leggi speciali la disciplina delle obbligazioni (rif. artt. 2410 e seguenti, c.c.)
- si applicano in linea generale le norme in materia di assemblea, con l'eccezione prevista dall' art. 2538, c.c. (le maggioranze per la costituzione e la validità delle assemblee sono previste dall'atto costitutivo)
- diritto di intervento in assemblea status di socio da almeno novanta giorni (rif. art. 2538, c.c.)
- rappresentanza in assemblea limite di 10 deleghe e solo a favore di soci cooperatori (rif. art. 2539, c.c.)
- sono applicabili i modelli di amministrazione previsti per le SPA condizionati da alcune deroghe specifiche:
 - non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (rif. art. 2544, c.c.)
 - il consiglio di amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci cooperatori (rif. art. 2542, c.c.)

GOVERNANCE (MODELLO SPA)

Le cooperative che adottano il modello Spa possono scegliere tra uno dei seguenti sistemi di amministrazione e controllo collegiale:

- **ORDINARIO**; Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale (se obbligatorio per legge o per disposizione statutaria) eletti dall'Assemblea dei soci.
- **DUALISTICO**: Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza; il Consiglio di sorveglianza è eletto dall'Assemblea mentre il Consiglio di gestione è nominato dal Consiglio di sorveglianza.
- **MONISTICO**: Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei soci e il Comitato per il controllo sulla gestione nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori stessi.

LA COOPERATIVA MODELLO SRL

- Nella società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria è molto ampia, sia con riguardo ai modelli di gestione sia con riguardo alle dinamiche decisionali.
- Tale libertà è controbilanciata dal diritto riconosciuto individualmente a ciascun socio, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità gestorie (rif. art. 2476, c.c. - il socio ha diritto di personale ispezione dei libri e dei documenti sociali, nonché di chiedere all'amministratore tutte le informazioni che ritiene utili).

COORDINAMENTO CON LE NORME DEL D. LGS. N. 112/2017

LA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE DELLE CIS

- Per quanto riguarda le CIS occorre osservare che esse non possono applicare la gerarchia delle fonti riservata alle cooperative sociali imprese sociali di diritto; infatti:
 - mentre l'art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 112 del 2017, esplicitamente prevede che alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del decreto n. 112 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui al vigente art. 1 della legge n. 381 del 1991,
 - Il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce che **alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto n. 112, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita**

PECULIARITA' STATUTARIE DELLE CIS

- **Denominazione sociale (art. 6)**- La denominazione o la ragione sociale di una società commerciale o di una società cooperativa non sociale che si assoggetti alla disciplina dell'impresa sociale deve contenere sia **l'indicazione di "impresa sociale"** che le indicazioni prescritte per il tipo di società nella quale l'impresa è costituita.
- Pertanto la denominazione di una CIS dovrà contenere sia l'indicazione di «società cooperativa» e sia quella di «impresa sociale».
- Essendo l'impresa sociale anche un ente del Terzo settore, la sua denominazione o ragione sociale potrà contenere facoltativamente anche l'indicazione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

PECULIARITA' STATUTARIE DELLE CIS

- **Scopo** - Lo scopo mutualistico perseguito dalla CIS dovrà essere coerente con la disciplina dettata dal D.gs. n. 112/2017, in particolare con gli artt. 2 e 3. Dovrà essere coerente altresì con gli artt. 2511, 2512, 2513, 2514, 2516, 2521 n. 3 e c. 5 c.c.
- **Esercizio dell'attività anche con i terzi** - Sarà necessario, specificare che la cooperativa SVOLGE attività anche con i terzi **pena la perdita della qualifica di CIS.**
- **Oggetto sociale** - L'oggetto sociale della CIS dovrà essere conforme alla disciplina di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 112.
- **Trattamento economico dei soci lavoratori** - Rif. art. 13, D. Lgs. n. 112 del 2017
I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

PECULIARITA' STATUTARIE DELLE CIS

- **Bilancio di esercizio** - Rif. art. 3 e art. 9, c.1 del D. Lgs. n. 112 del 2017 e artt. 2423 e seguenti c.c.
- **Destinazione degli utili** - La destinazione degli utili, dovrà tener conto della disciplina contenuta nell'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 2017 e dovrà osservare le norme di cui agli artt. 2514, 2545-ter, 25245-quater e 2545-quinquies c.c. nonché l'art. 2423 e segg. C.c.
- **Ristorni** - Art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. n. 112 del 2017, Art. 3, Legge n. 142 del 2001 (per le sole CIS di produzione e lavoro); Art. 2545 sexies c.c.
- **Bilancio sociale** - Art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017, D.M. 04/07/2019 - Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore

PECULIARITA' STATUTARIE DELLE CIS

- **Organi sociali** - Art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 2017, Art. 10 D. Lgs. n. 112 del 2017; Artt. 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543 e 2477 c.c.
- **Funzioni dell'assemblea** - lo statuto deve prevedere:

L'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. n. 112 del 2017;

La nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere;

PECULIARITA' STATUTARIE DELLE CIS

- **Consiglio di amministrazione** - Art. 7 D.Lgs. n. 112 del 2017

Quanto alle cariche sociali, è stabilito che l'atto costitutivo o lo statuto possano riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche.

- **Organo di controllo** - Art. 10 D.Lgs. n. 112 del 2017

Nella CIS l'organo di controllo deve essere presente fin dalla sua legale costituzione.

Non rilevano i limiti di cui all'art. 2477 c.c.